

Torino, li 30 ottobre 2018

**Circolare n. 6/2018**

**Oggetto: Decreto Fiscale D.L. 119/2018.**

Gentile Cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 ottobre il tanto “chiacchierato e confuso” Decreto Fiscale, che in sede di conversione in Legge, potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni. Di seguito sintetizzo le principali novità contenute nel suddetto D.L.

**1) Definizione agevolata dei P.V.C.**

Possono essere definiti i P.V.C. (Processi Verbali di Accertamento) ricevuti entro il 24 ottobre 2018, purché, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

L'accettazione di quanto contenuto nel P.V.C. dovrà essere integrale e prevede il pagamento delle sole imposte senza sanzioni od interessi.

Potranno essere sanate le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE, IVAFE.

Dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per ogni annualità oggetto di contestazione e versare il saldo delle maggiori somme o in un'unica soluzione o rateizzato con prima rata entro il 31 maggio 2019.

**2) Definizione Agevolata degli atti del procedimento di accertamento**

Come per i P.V.C. possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte (escludendo quindi le sanzioni, gli interessi ed accessori):

- gli avvisi di accertamento
- gli avvisi di rettifica
- gli avvisi di liquidazione
- gli atti di recupero
- gli inviti al contraddittorio
- gli accertamenti con adesione

ovviamente tutti devono essere stati notificati, o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 e alla stessa data non devono essere stati impugnati.

Il pagamento deve avvenire entro il 23 novembre 2018 oppure il termine per la predisposizione del ricorso se eccede i 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Anche in questo caso potrà essere pagato in un'unica soluzione o ratealmente in 5 anni con rate trimestrali.

**3) Rottamazione Ter**

Rieccoci alla terza edizione della agevolazione per l'estinzione dei carichi (cartelle) affidati all'Agente della Riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, sarà possibile pagare solo gli importi dovuti a titolo di capitale, interesse, aggi e rimborsi delle spese esecutive, con la differenza che sono concesse 10 rate semestrali di cui la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e così a seguire per i successivi 4 anni.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, l'Agente della Riscossione comunicherà l'importo delle somme dovute e la rateazione, se richiesta, al tasso del 2% annuo.

**4) Mini Cartelle**

E' previsto lo stralcio dei debiti affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010 di importo non superiore a € 1.000,00 (mille euro).

## 5) Liti pendenti

Possono essere definite le controversie per le quali è in essere un contenzioso tributario nel modo seguente:

- se in 1° grado è soccombente l' Agenzia delle Entrate con il pagamento del 50% del valore della controversia (esclusi gli interessi e le sanzioni dell'atto impugnato)
- se in 2° grado è soccombente l' Agenzia delle Entrate con il pagamento del 20% del valore della controversia (sempre esclusi gli interessi e le sanzioni dell'atto impugnato)

la domanda dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2019.

## 6) Dichiarazione integrativa speciale (Condonò)

I contribuenti potranno autonomamente correggere errori e/o omissioni ed integrare le dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 2014 – 2016 entro un massimale imponibile di € 100.000,00 (centomila euro) per anno e comunque con il limite del 30% di quanto dichiarato in precedenza.

Le dichiarazioni integrative possono essere presentate fino al 31 maggio 2019, l'imposta sostitutiva del 20% dovrà essere pagata entro il 31 luglio 2019 o se si opta per il pagamento rateale la prima delle 10 rate semestrali dovrà essere versata entro il 30 settembre 2019.

## 7) Fattura elettronica

Per il primo semestre 2019 non saranno applicate sanzioni se le fatture verranno trasmesse entro il termine della liquidazione periodica IVA.

Dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa massimo entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato per tutti i documenti ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo.

Non dovranno più essere numerate e protocollate progressivamente le fatture ricevute.

## 8) Trasmissione telematica corrispettivi

E' stato introdotto l'obbligo della trasmissione telematica della chiusura giornaliera dei corrispettivi a decorrere:

- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000,00 (quattrocentomila euro)
- dal 1° gennaio 2020 per tutti

In caso di acquisto di un nuovo registratore di cassa idoneo alle trasmissioni è stato previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro), in caso di adattamento del vecchio il contributo è di € 50,00 (cinquanta euro).

Sarà il Vs. fornitore a praticarVi i suddetti contributi per il tramite di uno sconto, salvo recuperarli con un credito d'imposta.

Dopo averVi sintetizzato le novità, per le quali vedremo i futuri sviluppi, Vi ricordo ancora che il 1° gennaio 2019 decollerà la "fattura elettronica" e Vi consiglio di prenderla in seria considerazione onde evitare di trovarVi in difficoltà operative.

Lo Studio resta a Vs. disposizione per approfondire i temi trattati, cordialmente.

Lorenzo Perinetti